

Articolo 3 della Legge n. 4491/2017:

1. In caso di discrepanza tra l'identità di genere e il sesso registrato, la persona può richiedere la rettifica del proprio sesso registrato affinché corrisponda alla propria volontà, percezione personale del corpo e immagine esteriore.
2. Per la rettifica del sesso registrato è richiesta la piena capacità di agire, con l'eccezione dei minorenni che abbiano compiuto il diciassettesimo (17°) anno di età, a condizione che vi sia il consenso esplicito di chi esercita la responsabilità genitoriale, e dei minorenni che abbiano compiuto il quindicesimo (15°) anno di età, a condizione che vi sia anche una valutazione positiva da parte di una Commissione interdisciplinare istituita con decisione congiunta dei Ministri della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani e della Salute, per un periodo di due (2) anni, composta da:
 - a) un neuropsichiatra infantile,
 - b) uno psichiatra,
 - c) un endocrinologo,
 - d) un chirurgo pediatrico,
 - e) uno psicologo,
 - f) un assistente sociale e
 - g) un pediatra come presidente,
 tutti con specifica competenza in materia.
3. Requisito per la rettifica del sesso registrato è che la persona richiedente **non sia coniugata**.
4. Non è richiesta, ai fini della rettifica del sesso registrato, alcuna certificazione che attesti che la persona si sia sottoposta a precedenti interventi medici. Non è richiesta nemmeno alcuna precedente visita medica o terapia relativa alla salute fisica o mentale della persona.

Articolo 4 della Legge n. 4491/2017:

1. La rettifica del sesso registrato avviene mediante decisione giudiziaria, conformemente all'articolo 782 del Codice di Procedura Civile. Nella domanda devono essere indicati il sesso desiderato, il nome proprio scelto e il cognome adeguato di conseguenza. Alla domanda va allegata una copia dell'atto di nascita dell'interessato.
2. Per la rettifica del sesso registrato è richiesta una dichiarazione personale davanti al tribunale. La dichiarazione avviene in un ufficio riservato, senza pubblicità. La decisione del tribunale viene registrata presso l'Ufficio dello Stato Civile che ha redatto l'atto di nascita dell'interessato. La registrazione della decisione giudiziaria relativa alla rettifica del sesso avviene in modo tale da garantire la riservatezza della modifica e dell'atto di nascita originario nei confronti di terzi.
3. Sulla base del nuovo atto di nascita, gli uffici competenti al rilascio di altri documenti che riportano l'identità della persona, o da cui derivano diritti per la persona, nonché alla registrazione in registri o elenchi – come quelli elettorali – hanno l'obbligo di rilasciare nuovi documenti o procedere a nuove registrazioni con il sesso, il nome proprio e il cognome

rettificati. Nel nuovo atto di nascita, nei nuovi documenti e nelle nuove registrazioni non è consentito alcun riferimento alla precedente rettifica del sesso registrato.

4. Il nuovo atto di nascita può essere modificato una sola volta ancora, seguendo la stessa procedura e alle stesse condizioni.

Articolo 14 della Legge n. 5,089/2024:

Il paragrafo 3 dell'articolo 3 della Legge n. 4491/2017 (Gazzetta Ufficiale A' 152), relativo al requisito dello stato civile di celibe/nubile per la rettifica del sesso registrato, è abrogato.

Traduzione a cura di Maria Vittoria Izzi